

Bruxelles, 11 settembre 2025 (OR. en)

12757/25 ADD 1

Fascicolo interistituzionale: 2025/0272 (NLE)

POLCOM 233 SERVICES 55 COASI 99 TELECOM 300 DATAPROTECT 212

PROPOSTA

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	10 settembre 2025
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2025) 478 annex
Oggetto:	ALLEGATO della proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo sul commercio digitale tra l'Unione europea e la Repubblica di Corea

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2025) 478 annex.

All.: COM(2025) 478 annex

12757/25 ADD 1

COMPET.3



Bruxelles, 10.9.2025 COM(2025) 478 final

ANNEX

ALLEGATO

della

proposta di decisione del Consiglio

relativa alla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo sul commercio digitale tra l'Unione europea e la Repubblica di Corea

IT IT

ALLEGATO

ACCORDO
SUL COMMERCIO DIGITALE
TRA L'UNIONE EUROPEA
E LA REPUBBLICA DI COREA

L'Unione europea, di seguito denominata "l'Unione",

e

la Repubblica di Corea, di seguito denominata "Corea",

di seguito denominate congiuntamente "parti" o singolarmente "parte",

BASANDOSI sul loro partenariato approfondito e di lunga data, fondato sui principi e sui valori comuni che si riflettono nell'accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, fatto a Bruxelles il 10 maggio 2010 (di seguito "accordo quadro"), dando effetto alle sue disposizioni in materia commerciale;

DESIDEROSE di approfondire la zona di libero scambio istituita dall'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, fatto a Bruxelles il 6 ottobre 2010 (di seguito "accordo di libero scambio");

RICONOSCENDO il partenariato digitale UE-Corea (di seguito "partenariato digitale"), firmato il 28 novembre 2022, quale iniziativa volta a promuovere la cooperazione tra l'Unione e la Corea in una serie di settori dell'economia digitale e a creare opportunità per iniziative e sforzi congiunti nei settori nuovi ed emergenti dell'economia digitale;

RICONOSCENDO i principi per il commercio digitale UE-Corea (di seguito "principi per il commercio digitale"), firmati il 30 novembre 2022, quale risultato fondamentale del partenariato digitale UE-Corea che rispecchia l'impegno comune delle parti a favore di un'economia digitale aperta e fornisce un quadro comune per promuovere il commercio digitale;

RICONOSCENDO l'importanza dell'economia digitale e del commercio digitale e il fatto che un successo economico costante dipende dalla capacità combinata delle parti di sfruttare i progressi tecnologici per migliorare le imprese esistenti, creare nuovi prodotti e mercati e migliorare la vita quotidiana;

RICONOSCENDO le opportunità economiche per le imprese e il maggiore accesso a beni e servizi per i consumatori che l'economia digitale e il commercio digitale hanno creato;

DETERMINATE ad approfondire le loro relazioni economiche in settori nuovi ed emergenti, nel contesto delle loro relazioni commerciali preferenziali bilaterali;

DETERMINATE a rafforzare le loro relazioni commerciali preferenziali bilaterali nell'ambito delle loro relazioni complessive e in maniera coerente con queste ultime, e riconoscendo che il presente accordo creerà un nuovo clima favorevole allo sviluppo del commercio digitale tra le parti;

SOTTOLINEANDO l'importanza di promuovere ambienti normativi aperti, trasparenti, non discriminatori e prevedibili per agevolare il commercio digitale;

RICONOSCENDO l'importanza dello sviluppo e dell'uso sicuri e responsabili delle tecnologie digitali per rafforzare la fiducia del pubblico;

CONDIVIDENDO una visione del commercio digitale quale fattore essenziale per lo sviluppo sostenibile, che contribuisce alla trasformazione verde e digitale delle loro economie, e considerando pertanto che le regole sul commercio digitale dovrebbero essere adeguate alle esigenze future e tenere conto dell'innovazione e delle tecnologie emergenti;

RIAFFERMANDO il loro impegno a rispettare i principi di sviluppo sostenibile nel quadro dell'accordo di libero scambio;

DETERMINATE a rafforzare le loro relazioni economiche, commerciali e di investimento conformemente agli obiettivi dello sviluppo sostenibile nelle sue dimensioni economica, sociale e ambientale, e a promuovere il commercio digitale nel quadro del presente accordo nel rispetto di elevati livelli di tutela dell'ambiente e del lavoro, nonché delle norme internazionalmente riconosciute e degli accordi internazionali pertinenti;

CONVINTE che il commercio digitale sostiene l'imprenditorialità e fornisce alle imprese di tutte le dimensioni gli strumenti per partecipare all'economia globale rafforzando l'interoperabilità, l'innovazione, la concorrenza e l'accesso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in particolare per le imprenditrici, le microimprese e le piccole e medie imprese, promuovendo nel contempo l'inclusione digitale dei gruppi e dei singoli che possono incontrare ostacoli sproporzionati al commercio digitale;

RICONOSCENDO l'importanza della trasparenza negli scambi e negli investimenti internazionali,

a beneficio di tutti i portatori di interessi, e riaffermando i pertinenti impegni assunti dalle parti e riflessi nell'accordo di libero scambio;

INTENZIONATE a istituire un quadro moderno e dinamico per la cooperazione, che sia adeguato alla rapidità e all'evoluzione dell'economia digitale e del commercio digitale;

RIAFFERMANDO il diritto delle parti di legiferare all'interno dei rispettivi territori al fine di conseguire obiettivi politici legittimi;

INTEGRANDO i ruoli di leadership assunti delle parti a livello regionale e internazionale nel perseguimento di regole, norme e parametri di riferimento ambiziosi per l'economia digitale e il commercio digitale;

RIAFFERMANDO la loro adesione alla Carta delle Nazioni Unite firmata a San Francisco il 26 giugno 1945 e considerando i principi sanciti dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948;

BASANDOSI sui rispettivi diritti e obblighi derivanti dall'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (di seguito "accordo OMC"), fatto a Marrakech il 15 aprile 1994, e da altri strumenti internazionali e accordi multilaterali e bilaterali di cooperazione di cui entrambe le parti sono firmatarie,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

CAPO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1

Obiettivo

- 1. L'obiettivo del presente accordo è agevolare il commercio digitale tra le parti, fornire certezza del diritto per le imprese e i consumatori che vi partecipano, rafforzare la loro protezione nelle transazioni digitali e promuovere un ambiente online aperto, libero ed equo, conformemente alle disposizioni del presente accordo.
- 2. Il presente accordo si applica nel contesto dell'accordo quadro e, insieme all'accordo di libero scambio, costituisce la zona di libero scambio conformemente all'articolo XXIV (Applicazione territoriale Traffico frontaliero Unioni doganali e zone di libero scambio) dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (di seguito "GATT 1994") e all'articolo V (Integrazione economica) dell'accordo generale sugli scambi di servizi (di seguito "GATS").

ARTICOLO 2

Ambito di applicazione

- 1. Il presente accordo si applica alle misure di una parte che incidono sugli scambi per via elettronica.
- 2. Il presente accordo non si applica:
- a) ai servizi audiovisivi;
- b) ai servizi forniti o alle attività svolte nell'esercizio dei poteri governativi; e
- c) ai dati detenuti o trattati da una parte o per conto di una parte né alle misure relative a tali

dati¹, comprese le misure connesse alla raccolta, all'archiviazione o al trattamento di tali dati, fatto salvo quanto disposto all'articolo 16 (Dati aperti della pubblica amministrazione).

ARTICOLO 3

Diritto di legiferare

Le parti riaffermano il loro diritto di legiferare all'interno dei rispettivi territori al fine di conseguire obiettivi politici legittimi, come la tutela della salute pubblica, i servizi sociali, l'istruzione pubblica, la sicurezza, l'ambiente o la morale pubblica, la protezione sociale o dei consumatori, il rispetto della vita privata e la protezione dei dati nonché la promozione e la tutela della diversità culturale.

ARTICOLO 4

Definizioni

Ai fini del presente accordo si applicano le definizioni seguenti:

- a) "attività svolte nell'esercizio dei poteri governativi": attività che non sono svolte né su base commerciale né in concorrenza con uno o più operatori economici;
- b) "messaggio elettronico commerciale": un messaggio elettronico inviato a fini commerciali a un indirizzo elettronico di una persona tramite qualsiasi servizio di telecomunicazione offerto al pubblico in generale², comprendente almeno la posta elettronica e i messaggi di testo e multimediali (SMS e MMS) e, nella misura prevista dalle disposizioni legislative o regolamentari di una parte, altri tipi di messaggi elettronici;
- c) "consumatore": qualsiasi persona fisica che partecipa al commercio digitale per scopi diversi da quelli professionali;

Si precisa che tali misure comprendono quelle relative alle strutture di calcolo o agli elementi di rete utilizzati per la raccolta, l'archiviazione o il trattamento di tali dati.

Si precisa che tale definizione non pregiudica la capacità della Corea di regolamentare i messaggi elettronici commerciali inviati tramite servizi di telecomunicazione non pubblici.

- d) "autenticazione elettronica": il processo o l'atto di verificare l'identità di una persona fisica o giuridica coinvolta in una comunicazione o transazione elettronica o di garantire l'integrità di una comunicazione elettronica;
- e) "fatturazione elettronica": lo scambio di un documento di fattura elettronica tra un fornitore e un acquirente;
- f) "fattura elettronica": una fattura che è stata emessa, trasmessa e ricevuta in un formato di dati strutturato che ne consente l'elaborazione automatica ed elettronica;
- g) "pagamento elettronico": il trasferimento, da parte del pagatore, di un credito monetario a una persona, accettabile per il beneficiario ed effettuato per via elettronica, esclusi i servizi di pagamento delle banche centrali che comportano una liquidazione tra prestatori di servizi finanziari;
- h) "servizio elettronico di recapito certificato": un servizio che consente la trasmissione di dati fra parti per via elettronica e fornisce prove relative al trattamento dei dati trasmessi, fra cui la prova dell'avvenuto invio e dell'avvenuta ricezione dei dati, e che protegge i dati trasmessi dal rischio di perdita, furto, danni o modifiche non autorizzate;
- i) "firma elettronica": dati in forma elettronica che figurano in un messaggio elettronico di dati, sono acclusi a tale messaggio oppure connessi ad esso tramite associazione logica e che possono essere utilizzati per identificare il firmatario in relazione al messaggio di dati e per indicare l'approvazione da parte del firmatario delle informazioni contenute nel messaggio di dati;
- j) "trasmissione per via elettronica": trasmissione che viene effettuata utilizzando qualsiasi mezzo elettromagnetico e che include il proprio contenuto;
- k) "utente finale": una persona fisica o giuridica che acquista o si abbona a un servizio di accesso a internet fornito da un prestatore di servizi di accesso a internet;
- l) "servizio finanziario": un servizio finanziario quale definito all'articolo 7.37 (Ambito di applicazione e definizioni), paragrafo 2, dell'accordo di libero scambio;

- m) "dati della pubblica amministrazione": dati posseduti o conservati a qualsiasi livello della pubblica amministrazione o da un ente pubblico³;
- n) "persona giuridica": qualsiasi soggetto giuridico debitamente costituito o comunque organizzato a norma del diritto applicabile, a scopo di lucro o altro, di proprietà di privati o dello Stato, comprese società per azioni, trust, società di persone, joint venture, imprese individuali o associazioni⁴;
- o) "misura": qualsiasi misura adottata da una parte sotto forma di disposizione legislativa o regolamentare, norma, procedura, decisione, provvedimento amministrativo o sotto qualsiasi altra forma;
- p) "misure di una parte": le misure adottate o mantenute in vigore da:
 - i) amministrazioni o autorità centrali, regionali o locali; e
 - ii) organismi non governativi nell'esercizio dei poteri loro delegati da amministrazioni o autorità centrali, regionali o locali;
- q) "dati personali": qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile⁵;
- r) "servizio": qualunque servizio prestato in qualsiasi settore, ad esclusione dei servizi forniti nell'esercizio dei poteri governativi;
- s) "prestatore di servizi": qualsiasi persona fisica o giuridica che intenda prestare o che presti un servizio;
- t) "servizi forniti nell'esercizio dei poteri governativi": i servizi quali definiti all'articolo I, paragrafo 3, lettera c), del GATS, e al punto 1, lettera b), dell'allegato del GATS sui servizi

Si precisa che il termine "ente pubblico" deve essere inteso in conformità con il diritto di ciascuna parte.

A tutte le forme di presenza commerciale di una persona giuridica, comprese le succursali e gli uffici di rappresentanza, è riservato lo stesso trattamento previsto dal presente accordo per le persone giuridiche.

Si precisa che ciò include le informazioni creditizie personali.

finanziari, se del caso;

- u) "territorio": in relazione a ciascuna parte, l'area in cui si applica il presente accordo conformemente all'articolo 41 (Applicazione territoriale);
- v) "messaggio elettronico commerciale non sollecitato": un messaggio elettronico commerciale inviato senza il consenso del destinatario o nonostante il rifiuto esplicito del destinatario; e
- w) "OMC": l'Organizzazione mondiale del commercio.

CAPO 2

DISCIPLINE DEL COMMERCIO DIGITALE

SEZIONE A

FLUSSI DI DATI CON FIDUCIA

ARTICOLO 5

Flussi transfrontalieri di dati

- 1. Le parti si impegnano a garantire il trasferimento transfrontaliero dei dati per agevolare il commercio digitale, riconoscendo nel contempo che ciascuna parte può disporre di proprie prescrizioni normative al riguardo.
- 2. A tal fine una parte non adotta né mantiene in vigore misure che vietano o limitano il trasferimento transfrontaliero dei dati tra le parti:
- a) prescrivendo l'utilizzo di strutture di calcolo o di elementi di rete nel territorio della parte per il trattamento dei dati, anche imponendo l'impiego di strutture di calcolo o di elementi di rete certificati o approvati nel territorio di una parte;
- b) esigendo la localizzazione dei dati nel territorio della parte ai fini dell'archiviazione o del

trattamento;

7

- c) vietando l'archiviazione o il trattamento dei dati nel territorio dell'altra parte;
- d) subordinando il trasferimento transfrontaliero dei dati all'utilizzo di strutture di calcolo o di elementi di rete nel territorio della parte o a obblighi di localizzazione nel territorio della parte;
- e) vietando il trasferimento dei dati nel territorio della parte; o
- f) esigendo che il trasferimento dei dati nel territorio dell'altra parte sia soggetto alla propria approvazione⁶.
- 3. Nessuna disposizione del presente articolo impedisce a una parte di adottare o mantenere in vigore una misura incompatibile con il paragrafo 2 per conseguire un legittimo obiettivo di politica pubblica⁷, a condizione che la misura:

Si precisa che il paragrafo 2, lettera f), non impedisce a una parte di:

a) subordinare l'uso di uno specifico strumento di trasferimento o di un particolare trasferimento transfrontaliero di dati all'approvazione per motivi connessi alla protezione dei dati personali e della vita privata, in conformità dell'articolo 6;

b) esigere la certificazione o la valutazione della conformità di prodotti, servizi e processi delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, compresa l'intelligenza artificiale, prima della loro commercializzazione o del loro utilizzo nel suo territorio, per garantire la conformità alle disposizioni legislative e regolamentari coerenti con il presente accordo o a fini di cibersicurezza, conformemente al paragrafo 3 del presente articolo, all'articolo 6, paragrafo 4, e agli articoli 27 (Misure prudenziali), 28 (Eccezioni generali) e 29 (Eccezioni relative alla sicurezza); o

c) esigere che i soggetti che trattano dati protetti da diritti di proprietà intellettuale o da obblighi di riservatezza derivanti da disposizioni legislative e regolamentari di una parte coerenti con il presente accordo rispettino tali diritti o obblighi in sede di trasferimento transfrontaliero dei dati, anche per quanto riguarda le richieste di accesso da parte di organi giurisdizionali e autorità di paesi terzi, in conformità dell'articolo 28 (Eccezioni generali).

Ai fini del presente articolo, il "legittimo obiettivo di politica pubblica" è interpretato in modo obiettivo e consente di perseguire obiettivi quali la tutela della sicurezza pubblica, della morale pubblica o della vita o della salute umana, degli animali o delle piante, il mantenimento dell'ordine pubblico, la tutela di altri interessi fondamentali della società quali la sicurezza online, la cibersicurezza, l'intelligenza artificiale sicura e affidabile o la protezione dalla diffusione della disinformazione o altri obiettivi analoghi di interesse pubblico, tenendo conto del carattere evolutivo delle tecnologie digitali.

- a) non sia applicata in modo da costituire un mezzo di discriminazione arbitraria o ingiustificata o una restrizione dissimulata degli scambi; e
- b) non imponga al trasferimento di informazioni o all'uso o all'ubicazione delle strutture di calcolo restrizioni più rigide di quanto necessario al conseguimento dell'obiettivo.
- 4. Il presente articolo si applica al trasferimento transfrontaliero di dati finanziari da parte di un prestatore di servizi finanziari qualora il trattamento di tali dati sia necessario nell'ambito delle normali attività di tale prestatore di servizi finanziari⁸. Le lettere da a) a d) del paragrafo 2 non si applicano alle disposizioni stabilite dall'articolo 11, paragrafo 1, e dall'articolo 14-2, paragrafo 7, del regolamento della Corea sulla vigilanza delle transazioni finanziarie elettroniche (comunicazione della Commissione dei servizi finanziari della Corea n. 2025-4 del 5 febbraio 2025) che attua la legge sulle transazioni finanziarie elettroniche (legge n. 19734 del 14 settembre 2023)⁹.
- 5. Si precisa che i paragrafi 3 e 4 non pregiudicano l'interpretazione di altre eccezioni previste dal presente accordo e la loro applicazione al presente articolo, né il diritto di una parte di invocarle.
- 6. Le parti riesaminano periodicamente l'attuazione del presente articolo e ne valutano il funzionamento entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo. Una parte può chiedere in qualsiasi momento all'altra parte di riesaminare l'elenco delle restrizioni di cui al paragrafo 2. Tale richiesta è considerata con la debita attenzione.

Le misure adottate o mantenute in vigore ai sensi delle disposizioni di cui al presente paragrafo non possono vietare il trasferimento di dati finanziari in qualsiasi forma per il trattamento dei dati al di fuori del territorio della Corea.

11

Ai sensi dell'articolo 3 (Diritto di legiferare), conformemente al presente accordo, le parti riaffermano il loro diritto di regolamentare e vigilare la fornitura di servizi finanziari nei rispettivi territori al fine di conseguire obiettivi politici legittimi.

Protezione dei dati personali e della vita privata

- 1. Le parti riconoscono che le persone hanno diritto alla protezione dei dati personali e della vita privata e che norme rigorose a tale proposito contribuiscono ad accrescere la fiducia dei consumatori nell'economia digitale e allo sviluppo degli scambi.
- 2. A tal fine ciascuna parte adotta o mantiene in vigore un quadro giuridico che preveda la protezione dei dati personali delle persone che partecipano al commercio digitale.
- 3. Nell'elaborare il proprio quadro giuridico per la protezione dei dati personali, ciascuna parte dovrebbe tenere conto dei principi e degli orientamenti elaborati dagli organismi internazionali competenti in relazione a principi fondamentali quali la liceità, la qualità dei dati, la specificazione delle finalità, la limitazione della raccolta e dell'uso, la conservazione limitata dei dati, la sicurezza dei dati, la trasparenza, la responsabilità, i diritti azionabili dagli interessati quali l'accesso, la rettifica, la cancellazione, la vigilanza indipendente e mezzi di ricorso effettivi.
- 4. Ciascuna parte provvede affinché il proprio quadro giuridico adottato o mantenuto in vigore a norma del paragrafo 2 garantisca una protezione non discriminatoria dei dati personali delle persone.
- 5. Nessuna disposizione del presente accordo impedisce a una parte di adottare o mantenere in vigore misure relative alla protezione dei dati personali e della vita privata, anche per quanto riguarda i trasferimenti transfrontalieri di dati personali, purché il diritto della parte preveda strumenti che consentano tali trasferimenti a condizioni di applicazione generale¹⁰ per la protezione dei dati trasferiti.
- 6. Ciascuna parte informa l'altra parte di eventuali misure che può adottare o mantenere in vigore conformemente al paragrafo 5.

Si precisa che l'espressione "condizioni di applicazione generale" si riferisce alle condizioni formulate in termini oggettivi che si applicano orizzontalmente a un numero non precisato di operatori economici e che pertanto riguardano una serie di situazioni e di casi.

- 7. Ciascuna parte pubblica informazioni sulla protezione dei dati personali e della vita privata che garantisce alle persone che partecipano al commercio digitale, compresi orientamenti su come:
- a) le persone possono avvalersi dei mezzi di ricorso; e
- b) le imprese possono conformarsi alle prescrizioni di legge.
- 8. Le parti si adoperano per scambiare informazioni e condividere esperienze sull'uso dei meccanismi di trasferimento dei dati personali, se del caso.

SEZIONE B

DISPOSIZIONI SPECIFICHE

ARTICOLO 7

Dazi doganali sulle trasmissioni per via elettronica

- 1. Nessuna delle parti impone dazi doganali sulle trasmissioni per via elettronica.
- 2. Si precisa che il paragrafo 1 non osta a che una parte applichi imposte, diritti o altri oneri interni sulle trasmissioni per via elettronica in modo compatibile con il presente accordo.

ARTICOLO 8

Nessuna autorizzazione preventiva

Le parti si adoperano per non imporre un'autorizzazione preventiva per il solo motivo che un

servizio è prestato online¹¹ e per non adottare né mantenere in vigore altre prescrizioni di effetto equivalente.

ARTICOLO 9

Contratti elettronici

Ciascuna parte si adopera per garantire che i contratti possano essere stipulati per via elettronica e che il proprio diritto non crei ostacoli all'uso di contratti elettronici né li privi di efficacia o validità giuridica per il solo fatto che sono stati stipulati per via elettronica.

ARTICOLO 10

Autenticazione e firma elettroniche¹²

- 1. Le parti non dovrebbero negare gli effetti giuridici, la validità giuridica o l'ammissibilità come prova in procedimenti giudiziari di un documento elettronico o di una firma elettronica per il solo motivo che è in forma elettronica.
- 2. Le parti non adottano né mantengono in vigore misure volte a:
- a) vietare alle parti di una transazione elettronica di determinare reciprocamente il metodo di autenticazione elettronica o la firma elettronica opportuni per tale transazione; o
- b) privare le parti di una transazione elettronica della possibilità di dimostrare, dinanzi alle autorità giudiziarie e amministrative, che la loro transazione è conforme alle prescrizioni giuridiche relative all'autenticazione e alla firma elettroniche.

Si precisa che nessuna disposizione del presente articolo impedisce a una parte di attribuire maggiori effetti giuridici a una firma elettronica che rispetta determinate prescrizioni, come l'indicazione che i messaggi elettronici di dati non sono stati modificati o la verifica dell'identità del firmatario.

Un servizio è prestato online quando viene fornito per via elettronica e senza la presenza simultanea delle parti.

- 3. Nonostante il paragrafo 2, una parte può esigere che, per una particolare categoria di transazioni, il metodo di autenticazione elettronica o la firma elettronica sia certificata da un'autorità accreditata ai sensi del diritto di tale parte o soddisfi determinati standard di prestazione che devono essere oggettivi, trasparenti e non discriminatori e riguardare unicamente le caratteristiche specifiche della categoria di transazioni in questione, conformemente al proprio diritto.
- 4. Nella misura prevista dalle proprie disposizioni legislative o regolamentari, le parti applicano i paragrafi da 1 a 3 ai sigilli elettronici, alle validazioni temporali elettroniche e ai servizi elettronici di recapito certificato.
- 5. Le parti incoraggiano l'uso dell'autenticazione elettronica interoperabile.
- 6. Le parti possono collaborare su base volontaria per promuovere il riconoscimento reciproco delle firme elettroniche.

Codice sorgente

- 1. Nessuna delle parti richiede il trasferimento del codice sorgente di un software di proprietà di una persona fisica o giuridica dell'altra parte, né l'accesso a tale codice, come condizione per l'importazione, l'esportazione, la distribuzione, la vendita o l'uso di tale software, o di prodotti che lo contengono, nel suo territorio o a partire dal suo territorio.
- 2. Si precisa che:
- a) l'articolo 27 (Misure prudenziali), l'articolo 28 (Eccezioni generali) e l'articolo 29 (Eccezioni relative alla sicurezza) possono applicarsi alle misure di una parte adottate o mantenute in vigore nel contesto di una procedura di certificazione;
- b) il paragrafo 1 non si applica al trasferimento volontario del codice sorgente di un software, o alla concessione dell'accesso a tale codice, su base commerciale ad opera di una persona fisica o giuridica dell'altra parte, come nel contesto di un appalto pubblico o di altri contratti

liberamente negoziati; e

- c) il paragrafo 1 lascia impregiudicato il diritto delle autorità di regolamentazione o degli organi di contrasto o giudiziari di una parte di richiedere la modifica del codice sorgente di un software per garantire il rispetto delle proprie disposizioni legislative o regolamentari che non sono incompatibili con il presente accordo.
- 3. Nessuna disposizione del presente articolo incide:
- a) sul diritto delle autorità di regolamentazione, degli organi di contrasto o giudiziari o degli organismi di valutazione della conformità¹³ di una parte di richiedere il trasferimento del codice sorgente di un software, o l'accesso a tale codice, prima o dopo l'importazione, l'esportazione, la distribuzione, la vendita o l'uso di tale software, a fini di indagine, ispezione, esame o esecuzione o per un procedimento giudiziario, allo scopo di garantire la conformità alle loro disposizioni legislative e regolamentari volte a perseguire legittimi obiettivi di politica pubblica¹⁴, fatte salve le salvaguardie contro la divulgazione non autorizzata;
- b) sulle prescrizioni imposte da un organo giurisdizionale ordinario o amministrativo, da un'autorità garante della concorrenza o da un altro organo competente di una parte al fine di porre rimedio a una violazione del diritto della concorrenza, né sulle prescrizioni a norma delle disposizioni legislative o regolamentari di una parte che non sono incompatibili con il presente accordo volte a fornire un accesso proporzionato e mirato al codice sorgente del software necessario per affrontare gli ostacoli all'ingresso nei mercati digitali al fine di garantire che tali mercati rimangano competitivi, equi, aperti e trasparenti;
- c) sulla protezione e sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale; o
- d) sul diritto di una parte di adottare misure conformemente all'articolo III dell'accordo OMC sugli appalti pubblici.

Ai fini del presente articolo, per "organismo di valutazione della conformità" si intende un organismo governativo o un'agenzia o autorità governativa competente di una parte, o un organismo non governativo nell'esercizio dei poteri ad esso delegati da un organismo governativo o un'autorità governativa di una parte, che esegue le procedure di valutazione della conformità alle disposizioni legislative o regolamentari applicabili di tale parte.

In tali obiettivi possono rientrare quelli elencati nella nota a piè di pagina dell'articolo 5, paragrafo 3 (Flussi transfrontalieri di dati).

Fiducia dei consumatori online

- 1. Le parti riconoscono l'importanza di misure trasparenti ed efficaci che rafforzino la fiducia dei consumatori nel commercio elettronico.
- 2. A tal fine ciascuna parte adotta o mantiene in vigore misure che garantiscano una protezione effettiva dei consumatori che partecipano al commercio elettronico, comprese misure che:
- vietino le pratiche commerciali ingannevoli, fraudolente e idonee a indurre in errore che danneggiano o potrebbero danneggiare i consumatori che partecipano al commercio elettronico;
- b) impongano ai fornitori di merci o servizi di agire in buona fede e di attenersi a pratiche commerciali leali;
- c) impongano ai fornitori di merci o servizi di fornire informazioni complete, esatte e trasparenti su tali beni o servizi nonché sui loro dati identificativi e di contatto¹⁵;
- d) garantiscano la sicurezza dei beni e, ove applicabile, dei servizi durante un uso normale o ragionevolmente prevedibile; e
- e) diano ai consumatori l'accesso a mezzi di ricorso per rivendicare i loro diritti, compreso il diritto di avvalersi di mezzi di ricorso qualora le merci o i servizi siano stati pagati e non consegnati o prestati secondo quanto concordato.
- 3. Ai fini del presente articolo, per "pratiche commerciali ingannevoli, fraudolente e idonee a indurre in errore" si intendono, tra l'altro:

Nel caso dei prestatori intermediari di servizi, ciò include anche i dati identificativi e di contatto del fornitore effettivo del bene o del servizio.

- a) la presentazione di dichiarazioni inesatte sostanziali¹⁶, anche implicite su elementi di fatto, o di false dichiarazioni su aspetti come le qualità, il prezzo, l'idoneità allo scopo, la quantità o l'origine di beni o servizi;
- b) la pubblicità per la fornitura di beni o servizi senza che vi sia l'intenzione o una ragionevole capacità di fornirli;
- c) la mancata consegna di beni o la mancata prestazione di servizi a un consumatore dopo il loro pagamento da parte di quest'ultimo, tranne qualora giustificato da motivi ragionevoli; o
- d) l'addebito a un consumatore di beni o servizi non richiesti.
- 4. Le parti riconoscono l'importanza di offrire ai consumatori che partecipano al commercio elettronico una protezione non inferiore a quella offerta ai consumatori che partecipano ad altre forme di commercio.
- 5. Le parti riconoscono l'importanza della cooperazione tra le rispettive agenzie per la protezione dei consumatori o altri organismi competenti nelle attività relative al commercio elettronico transfrontaliero, nonché l'importanza di conferire loro adeguati poteri di esecuzione per rafforzare la protezione dei consumatori online.
- 6. Ciascuna parte rende pubbliche e facilmente accessibili le proprie disposizioni legislative e regolamentari in materia di protezione dei consumatori.
- 7. Le parti riconoscono i vantaggi dei meccanismi volti ad agevolare la risoluzione delle controversie derivanti dalle transazioni di commercio elettronico, tra cui la risoluzione alternativa delle controversie.

Messaggi elettronici commerciali non sollecitati

decisione di utilizzare o acquistare un bene o un servizio.

16

Ai fini del presente articolo, per "dichiarazioni inesatte sostanziali" si intendono le dichiarazioni inesatte che possono influenzare il comportamento di un consumatore o la sua

- 1. Le parti riconoscono l'importanza di promuovere la fiducia nel commercio elettronico, anche attraverso misure trasparenti ed efficaci che limitino i messaggi elettronici commerciali non sollecitati. A tal fine ciascuna parte adotta o mantiene in vigore misure che:
- a) impongano ai fornitori che inviano messaggi elettronici commerciali di permettere ai destinatari¹⁷ di evitare la ricezione continua di tali messaggi; e
- b) richiedano il consenso dei destinatari, come specificato nel diritto di ciascuna parte, a ricevere messaggi elettronici commerciali.
- 2. In deroga al paragrafo 1, lettera b), ciascuna parte consente alle persone fisiche o giuridiche che, nel contesto della fornitura di beni o della prestazione di servizi e conformemente al diritto di tale parte, hanno raccolto i dati di contatto di un destinatario, di inviare a detto destinatario messaggi elettronici commerciali per propri beni o servizi analoghi¹⁸.
- 3. Ciascuna parte provvede affinché i messaggi elettronici commerciali siano chiaramente identificabili come tali, indichino chiaramente per conto di chi sono inviati e contengano le informazioni necessarie per consentire ai destinatari di chiederne la cessazione in qualsiasi momento e a titolo gratuito.
- 4. Ciascuna parte garantisce ai destinatari l'accesso a mezzi di ricorso contro i fornitori che inviano messaggi elettronici commerciali non sollecitati che non sono conformi alle misure adottate o mantenute in vigore a norma dei paragrafi da 1 a 3.
- 5. Le parti si adoperano per cooperare nei casi appropriati di reciproco interesse per quanto riguarda la regolamentazione dei messaggi elettronici commerciali non sollecitati.

_

Ai fini del presente articolo, le misure adottate o mantenute in vigore dall'Unione in relazione ai destinatari si applicano alle persone fisiche. Le misure adottate o mantenute in vigore dalla Corea in relazione ai beneficiari si applicano alle persone fisiche e giuridiche.

Si precisa che ciò non osta a che una parte imponga l'obbligo di ottenere il consenso del destinatario per l'invio di tali messaggi dopo la scadenza di un termine, definito dal diritto di tale parte, successivo alla fornitura di beni o alla prestazione di servizi.

Cooperazione sulle questioni relative al commercio digitale

- 1. Le parti riconoscono l'importanza del partenariato digitale per promuovere la cooperazione bilaterale in una serie di settori dell'economia digitale e creare opportunità per iniziative e sforzi congiunti nei settori nuovi ed emergenti dell'economia digitale.
- 2. A integrazione della cooperazione nell'ambito del partenariato digitale e riconoscendo la cooperazione pertinente nell'ambito dell'accordo di libero scambio, anche in seno al comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile istituito a norma dell'articolo 15.2 (Comitati specializzati), paragrafo 2, dell'accordo di libero scambio, le parti si scambiano informazioni su questioni normative nel contesto del commercio digitale, riguardo a quanto segue:
- a) il riconoscimento e la facilitazione dell'autenticazione elettronica interoperabile e il reciproco riconoscimento delle firme elettroniche;
- b) il trattamento dei messaggi elettronici commerciali non sollecitati;
- c) la protezione dei consumatori;
- d) le migliori pratiche e le informazioni sulla logistica transfrontaliera; e
- e) altre questioni rilevanti per lo sviluppo del commercio digitale, comprese quelle di cui ai principi per il commercio digitale.
- 3. Si precisa che la cooperazione regolamentare in materia di norme e garanzie delle parti per la protezione dei dati personali e della vita privata, anche in riferimento ai trasferimenti transfrontalieri di dati personali, è soggetta all'applicazione dell'articolo 6 (Protezione dei dati personali e della vita privata).

ARTICOLO 15

Accesso aperto a internet

- 1. Ciascuna parte si adopera affinché nel proprio territorio gli utenti finali abbiano la capacità di:
- a) accedere e utilizzare servizi e applicazioni legittimi di loro scelta disponibili su internet, fatta salva una gestione della rete non discriminatoria, ragionevole, trasparente e proporzionata che non blocchi né rallenti il traffico internet ai fini di un vantaggio commerciale iniquo¹⁹;
- b) collegare i dispositivi di loro scelta a internet, a condizione che tali dispositivi non danneggino altri dispositivi, la rete o i servizi prestati attraverso la rete; o
- c) avere accesso a informazioni chiare e trasparenti sulle pratiche di gestione della rete del loro prestatore di servizi di accesso a internet.
- 2. Si precisa che nessuna disposizione del presente articolo impedisce alle parti di adottare misure volte a tutelare la sicurezza pubblica degli utenti online conformemente al presente accordo.

Dati aperti della pubblica amministrazione

- 1. Le parti riconoscono che agevolare l'accesso del pubblico ai dati della pubblica amministrazione e il loro utilizzo contribuisce a stimolare lo sviluppo economico e sociale, la competitività, la produttività e l'innovazione.
- 2. Nella misura in cui sceglie di rendere i dati della pubblica amministrazione disponibili in formato digitale per l'accesso e l'uso del pubblico, una parte si adopera per garantire che i dati:
- a) siano in un formato che ne consenta la ricerca, il recupero, l'utilizzo, il riutilizzo e la ridistribuzione in modo agevole;

Ai fini del paragrafo 1, lettera a), le parti riconoscono che un prestatore di servizi di accesso a internet che offra determinati contenuti esclusivamente ai propri utenti finali non agirebbe in contrasto con tale principio.

- b) siano resi disponibili in un formato leggibile meccanicamente e, se del caso, abilitato spazialmente;
- c) siano accompagnati da metadati, standardizzati per quanto possibile;
- d) siano resi disponibili mediante interfacce di programmazione delle applicazioni affidabili, di facile utilizzo e gratuite, nella misura del possibile;
- e) siano aggiornati regolarmente;
- f) non siano soggetti a condizioni discriminatorie o che ne limitano inutilmente il riutilizzo; e
- g) siano resi disponibili per il riutilizzo nel pieno rispetto delle norme di una parte in materia di protezione dei dati personali, anche ai fini di un'adeguata anonimizzazione.
- 3. Le parti si adoperano per cooperare al fine di individuare modalità che consentano a ciascuna parte di estendere l'accesso ai dati della pubblica amministrazione che la parte ha reso pubblici, e l'uso di tali dati, allo scopo di creare e accrescere opportunità commerciali, al di là dell'utilizzo di tali dati da parte del settore pubblico.

Fatturazione elettronica

- Le parti riconoscono l'importanza della fatturazione elettronica per aumentare l'efficienza, l'accuratezza e l'affidabilità delle transazioni commerciali e degli appalti per via elettronica. Ciascuna parte riconosce i vantaggi di garantire l'interoperabilità dei quadri utilizzati per la fatturazione elettronica nel proprio territorio con quelli utilizzati per la fatturazione elettronica nel territorio dell'altra parte, come pure l'importanza delle norme in materia di fatturazione elettronica quale elemento fondamentale a tal fine.
- 2. Ciascuna parte provvede affinché le misure relative alla fatturazione elettronica nel proprio territorio siano concepite in modo da sostenere l'interoperabilità transfrontaliera tra i quadri per la fatturazione elettronica delle parti. A tal fine le parti tengono conto delle norme, degli

orientamenti o delle raccomandazioni internazionali, ove esistenti.

- 3. Le parti si adoperano per:
- a) condividere le migliori pratiche in materia di fatturazione elettronica e collaborare alla promozione dell'adozione globale di quadri interoperabili per la fatturazione elettronica;
- b) collaborare alle iniziative che promuovono, incoraggiano, sostengono o agevolano l'adozione della fatturazione elettronica da parte delle imprese;
- c) promuovere l'esistenza di politiche, infrastrutture e processi di base a sostegno della fatturazione elettronica; e
- d) sensibilizzare alla fatturazione elettronica e sviluppare capacità in materia.

ARTICOLO 18

Operazioni commerciali non cartacee

- 1. Al fine di creare un ambiente transfrontaliero privo di supporti cartacei per gli scambi di merci, le parti riconoscono l'importanza di eliminare i moduli e i documenti cartacei richiesti per l'importazione, l'esportazione o il transito delle merci. A tal fine le parti sono incoraggiate a eliminare moduli e documenti cartacei, ove opportuno, e a passare all'uso di moduli e documenti in formati basati sui dati.
- 2. Ciascuna parte si adopera per rendere disponibili al pubblico in formato elettronico i moduli e i documenti necessari per l'importazione, l'esportazione o il transito delle merci²⁰.
- 3. Ciascuna parte si adopera per accettare i moduli e i documenti necessari per l'importazione, l'esportazione o il transito delle merci presentati in formato elettronico come equivalente

23

Ai fini del presente paragrafo il termine "formato elettronico" comprende qualsiasi formato adatto all'interpretazione automatizzata e al trattamento elettronico senza intervento umano, nonché le immagini e i moduli digitalizzati.

giuridico delle versioni cartacee di tali moduli e documenti.

- 4. Le parti cooperano a livello bilaterale e nei consessi internazionali per promuovere l'accettazione delle versioni elettroniche dei moduli e dei documenti necessari per l'importazione, l'esportazione o il transito delle merci.
- 5. Nell'elaborare iniziative che prevedono il ricorso a operazioni commerciali non cartacee, ciascuna parte si adopera per tenere conto dei metodi concordati dalle organizzazioni internazionali.

Sportello unico

- 1. Nell'istituire o mantenere il proprio sportello unico ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 4.1, dell'accordo sull'agevolazione degli scambi, di cui all'allegato 1A dell'accordo OMC, ciascuna parte si adopera per consentire la presentazione elettronica della documentazione o dei dati richiesti per l'importazione, l'esportazione o il transito delle merci attraverso il proprio territorio tramite un unico punto di ingresso, a tutte le proprie autorità o agenzie partecipanti.
- 2. Le parti sviluppano la cooperazione, ad esempio scambiandosi, ove pertinente e opportuno, mediante una comunicazione elettronica strutturata e regolare tra le autorità doganali delle parti, informazioni di rilevanza doganale, come appropriato e conformemente al diritto di ciascuna parte, al fine di migliorare la gestione dei rischi e l'efficacia dei controlli doganali, di individuare le merci a rischio in termini di riscossione delle entrate o di sicurezza e di agevolare gli scambi legittimi.
- 3. Il comitato doganale istituito a norma dell'articolo 15.2 (Comitati specializzati), paragrafo 1, dell'accordo di libero scambio:
- a) garantisce la corretta applicazione del presente articolo ed esamina tutte le questioni che ne derivano;
- b) può formulare le risoluzioni, le raccomandazioni o i pareri che ritenga necessari per il raggiungimento degli obiettivi comuni e la corretta applicazione del presente articolo; e
- c) su richiesta di una parte, si riunisce per discutere e cercare di risolvere le divergenze che possano insorgere tra le parti su questioni oggetto del presente articolo.
- 4. Il comitato doganale può inoltre proporre decisioni per l'adozione da parte del comitato per il commercio, istituito a norma dell'articolo 15.1 (Comitato per il commercio), paragrafo 1, dell'accordo di libero scambio, ai fini dell'attuazione del presente articolo. Il comitato per il commercio ha il potere di adottare tali decisioni.

Pagamenti elettronici

- 1. Prendendo atto della rapida crescita dei pagamenti elettronici, in particolare di quelli forniti dai nuovi prestatori di servizi di pagamento elettronico, le parti riconoscono l'importanza di sviluppare un ambiente sicuro, protetto ed efficiente per i pagamenti elettronici transfrontalieri, anche riconoscendo:
- a) i vantaggi di sostenere lo sviluppo di pagamenti elettronici transfrontalieri sicuri, efficienti, affidabili, protetti, a prezzi abbordabili e accessibili, favorendo l'adozione e l'uso di norme riconosciute a livello internazionale, promuovendo l'interoperabilità dei sistemi di pagamento elettronico e incoraggiando un'innovazione utile e la concorrenza nei servizi di pagamento elettronico;
- b) l'importanza di mantenere sistemi di pagamento elettronico sicuri, efficienti, affidabili, protetti e accessibili attraverso disposizioni legislative e regolamentari che tengano conto, ove opportuno, dei rischi di tali sistemi; e
- c) l'importanza di consentire l'introduzione tempestiva di prodotti e servizi di pagamento elettronico sicuri, efficienti, affidabili, protetti, a prezzi abbordabili e accessibili.
- 2. A tal fine ciascuna parte si adopera per:
- a) emettere tempestivamente decisioni definitive in materia di approvazioni regolamentari o per la concessione di licenze;
- b) tenere conto, per i sistemi di pagamento elettronico pertinenti, delle norme di pagamento accettate a livello internazionale per consentire una maggiore interoperabilità tra i sistemi di pagamento elettronico;
- c) incoraggiare i prestatori di servizi finanziari e i prestatori di servizi di pagamento elettronico a utilizzare piattaforme e architetture aperte e a rendere disponibili, nel rispetto delle norme applicabili in materia di protezione dei dati, interfacce tecniche per i loro prodotti e servizi

finanziari e le loro transazioni finanziarie, al fine di agevolare un più elevato livello di interoperabilità, concorrenza, sicurezza e innovazione nei pagamenti elettronici, anche mediante partenariati con prestatori terzi, fatta salva un'adeguata gestione dei rischi; e

- d) facilitare l'innovazione e la concorrenza e l'introduzione tempestiva di nuovi prodotti e servizi finanziari e di pagamento elettronico, ad esempio attraverso l'adozione di spazi di sperimentazione normativa e industriale.
- 3. Ciascuna parte rende tempestivamente pubbliche le proprie disposizioni legislative in materia di pagamenti elettronici, comprese quelle relative all'approvazione regolamentare, alle prescrizioni in materia di licenze, alle procedure e alle norme tecniche.

ARTICOLO 21

Cibersicurezza

- 1. Le parti riconoscono che la cibersicurezza è alla base dell'economia digitale e che le minacce alla stessa compromettono la fiducia nel commercio digitale.
- 2. Le parti riconoscono il carattere evolutivo delle minacce informatiche. Al fine di individuare e attenuare tali minacce e agevolare in tal modo il commercio digitale, le parti si adoperano per:
- a) sviluppare le capacità dei rispettivi organismi nazionali responsabili della risposta agli incidenti di cibersicurezza; e
- b) collaborare al fine di individuare e attenuare le intrusioni dolose o gli atti di diffusione di codice maligno che colpiscono le reti elettroniche delle parti, affrontare tempestivamente gli incidenti di cibersicurezza e condividere informazioni per la sensibilizzazione e le migliori pratiche.
- 3. Prendendo atto del carattere evolutivo delle minacce informatiche e del loro impatto negativo sul commercio digitale, le parti riconoscono l'importanza di affrontare tali minacce mediante approcci basati sul rischio, riducendo nel contempo al minimo gli ostacoli agli scambi. Di conseguenza, al fine di individuare i rischi di cibersicurezza e proteggere da tali rischi,

rilevare gli eventi di cibersicurezza, rispondere agli incidenti di cibersicurezza e riprendersi da tali incidenti, ciascuna parte si adopera per utilizzare approcci basati sul rischio, fondati sulle migliori pratiche di gestione dei rischi e su norme elaborate secondo modalità basate sul consenso, trasparenti e aperte, e incoraggia le imprese nel proprio territorio a utilizzare tali approcci.

ARTICOLO 22

Norme, regolamenti tecnici e procedure di valutazione della conformità

- 1. Ai fini del presente articolo si applicano, mutatis mutandis, le definizioni di cui all'allegato 1 dell'accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi (di seguito "accordo TBT").
- Le parti riconoscono l'importanza e il contributo delle norme, dei regolamenti tecnici e delle procedure di valutazione della conformità per promuovere un'economia digitale ben funzionante e ridurre gli ostacoli al commercio digitale aumentando la compatibilità, l'interoperabilità e l'affidabilità.
- 3. Le parti incoraggiano i rispettivi enti a partecipare e a cooperare nei settori di reciproco interesse nei consessi internazionali di cui entrambe le parti sono membri, al fine di promuovere l'elaborazione e l'uso di norme internazionali relative al commercio digitale. Nei settori emergenti dell'economia digitale di reciproco interesse, le parti si adoperano in tal senso anche per i servizi pertinenti per il commercio digitale.
- 4. Le parti riconoscono che i meccanismi che facilitano il riconoscimento transfrontaliero dei risultati della valutazione della conformità possono agevolare il commercio digitale. Le parti si adoperano per avvalersi di tali meccanismi, che comprendono accordi internazionali di riconoscimento sull'accettazione dei risultati della valutazione della conformità da parte delle autorità di regolamentazione. Nei settori emergenti dell'economia digitale di reciproco interesse, le parti si adoperano in tal senso anche per i servizi pertinenti per il commercio digitale.
- 5. A tal fine, nei settori di reciproco interesse connessi al commercio digitale, le parti si adoperano per individuare iniziative comuni nel campo delle norme, dei regolamenti tecnici e

delle procedure di valutazione della conformità e cooperare nell'ambito di tali iniziative, oppure incoraggiano i rispettivi enti a individuare dette iniziative e a cooperare nel quadro delle stesse.

6. Le parti riconoscono l'importanza dello scambio di informazioni e della trasparenza per quanto riguarda la preparazione, l'adozione e l'applicazione di norme, regolamenti tecnici e procedure di valutazione della conformità per il commercio digitale e confermano gli impegni relativi alla trasparenza assunti a norma degli articoli da 4.4 a 4.6 dell'accordo di libero scambio. Nei settori emergenti dell'economia digitale di reciproco interesse, le parti riconoscono l'importanza dello scambio di informazioni e della trasparenza per quanto riguarda la preparazione, l'adozione e l'applicazione di norme, regolamenti tecnici e procedure di valutazione della conformità per i servizi pertinenti per il commercio digitale e si adoperano per incoraggiare, su richiesta e ove opportuno, i rispettivi enti a fornire informazioni sulle norme, sui regolamenti tecnici e sulle procedure di valutazione della conformità relativi ai servizi pertinenti per il commercio digitale.

ARTICOLO 23

Piccole e medie imprese e start-up

- 1. Le parti riconoscono il ruolo fondamentale delle piccole e medie imprese (PMI) e delle startup nelle loro relazioni bilaterali commerciali e di investimento e le opportunità che il commercio digitale può offrire a tali soggetti.
- 2. Le parti riconoscono il ruolo essenziale dei portatori di interessi, tra cui le imprese, nell'attuazione del presente articolo ad opera delle parti.
- 3. Al fine di aumentare le opportunità per le PMI e le start-up di beneficiare del presente accordo, le parti si adoperano per scambiare informazioni e migliori pratiche su come sfruttare gli strumenti e le tecnologie digitali al fine di migliorare la partecipazione delle PMI e delle start-up alle opportunità offerte dal commercio digitale.

Inclusione digitale

- 1. Le parti riconoscono l'importanza dell'inclusione digitale per garantire che tutte le persone e le imprese dispongano di quanto è loro necessario per partecipare all'economia digitale, contribuirvi e trarne vantaggio. A tal fine le parti riconoscono l'importanza di ampliare e agevolare le opportunità eliminando gli ostacoli alla partecipazione al commercio digitale.
- 2. A tal fine le parti cooperano su questioni relative all'inclusione digitale, anche per quanto riguarda la partecipazione al commercio digitale di persone che possono incontrare ostacoli sproporzionati per parteciparvi. Tale cooperazione può comprendere:
- a) la condivisione di esperienze e migliori pratiche, compresi scambi tra esperti, in materia di inclusione digitale;
- b) l'individuazione e l'eliminazione degli ostacoli all'accesso alle opportunità offerte dal commercio digitale;
- c) la condivisione di metodi e procedure per lo sviluppo di serie di dati e la realizzazione di analisi per quanto riguarda la partecipazione al commercio digitale di persone che possono incontrare ostacoli sproporzionati per parteciparvi; e
- d) qualsiasi altro settore come deciso di comune accordo dalle parti.
- 3. Le attività di cooperazione relative all'inclusione digitale possono essere svolte mediante il coordinamento, se del caso, delle rispettive agenzie e dei rispettivi portatori di interessi delle parti.
- 4. Le parti si adoperano per partecipare attivamente all'OMC e ad altri consessi internazionali per promuovere iniziative volte ad accrescere l'inclusione digitale nel commercio digitale.

ARTICOLO 25

Condivisione di informazioni

- 1. Ciascuna parte crea o mantiene un mezzo digitale gratuito e accessibile al pubblico, contenente informazioni relative al presente accordo, tra cui:
- a) il testo del presente accordo;
- b) una sintesi del presente accordo; e
- c) qualsiasi informazione supplementare che una parte ritenga utile per la comprensione, da parte delle PMI e delle start-up, dei vantaggi offerti dal presente accordo.
- 2. Ciascuna parte riesamina periodicamente le informazioni messe a disposizione a norma del presente articolo per garantire che le informazioni e i link siano aggiornati ed esatti.
- 3. Nella misura del possibile, ciascuna parte si adopera per fornire in inglese le informazioni messe a disposizione a norma del presente articolo.

Coinvolgimento dei portatori di interessi

- 1. Le parti cercano opportunità per promuovere i vantaggi del commercio digitale a norma del presente accordo presso portatori di interessi come imprese, organizzazioni non governative, esperti accademici e altri.
- 2. Le parti riconoscono l'importanza di coinvolgere i portatori di interessi e di promuovere iniziative e piattaforme pertinenti all'interno delle parti e tra di esse, se del caso, nel contesto del presente accordo.
- Ove opportuno, le parti possono coinvolgere portatori di interessi come imprese, organizzazioni non governative ed esperti accademici ai fini dell'attuazione e dell'ulteriore modernizzazione del presente accordo.

CAPO 3

ECCEZIONI, RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE, DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI E DISPOSIZIONI FINALI

SEZIONE A

ECCEZIONI

ARTICOLO 27

Misure prudenziali

- 1. Nonostante le altre disposizioni del presente accordo, nulla osta a che le parti adottino misure per motivi prudenziali²¹, anche per:
- a) la tutela degli investitori, dei titolari di depositi, dei titolari di polizze o dei soggetti nei confronti dei quali un prestatore di servizi finanziari ha un obbligo fiduciario;
- b) la salvaguardia dell'integrità e della stabilità del sistema finanziario di una parte.
- 2. Ove tali misure non siano conformi alle disposizioni del presente accordo, le parti non se ne avvalgono come mezzi per eludere gli impegni o gli obblighi ad esse derivanti dal presente accordo.
- 3. Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata nel senso di imporre ad una parte di divulgare informazioni relative agli affari e alla contabilità di singoli consumatori o informazioni riservate o esclusive di cui siano in possesso soggetti pubblici.

ARTICOLO 28

I "motivi prudenziali" possono comprendere il mantenimento della sicurezza, della solidità, dell'integrità o della responsabilità finanziaria dei singoli prestatori di servizi finanziari.

Eccezioni generali

L'articolo 2.15 (Eccezioni generali) e l'articolo 7.50 (Eccezioni) dell'accordo di libero scambio si applicano, mutatis mutandis, al presente accordo.

Eccezioni relative alla sicurezza

L'articolo 15.9 (Eccezioni relative alla sicurezza) dell'accordo di libero scambio si applica, mutatis mutandis, al presente accordo.

ARTICOLO 30

Eccezioni relative alla bilancia dei pagamenti

L'articolo 15.8 (Eccezioni relative alla bilancia dei pagamenti) dell'accordo di libero scambio si applica, mutatis mutandis, al presente accordo.

ARTICOLO 31

Fiscalità

L'articolo 15.7 (Disposizioni in materia fiscale) dell'accordo di libero scambio si applica, mutatis mutandis, al presente accordo.

SEZIONE B

RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

ARTICOLO 32

Risoluzione delle controversie

1. In caso di controversia tra le parti in merito all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo, le disposizioni del capo 14 (Risoluzione delle controversie) dell'accordo di libero

scambio e dei relativi allegati si applicano, mutatis mutandis, al presente accordo. Per quanto riguarda la risoluzione delle controversie in materia di servizi finanziari, anche l'articolo 7.45 (Risoluzione delle controversie) dell'accordo di libero scambio si applica, mutatis mutandis, al presente accordo.

 Per qualsiasi questione relativa all'interpretazione e all'applicazione del presente accordo, una parte può ricorrere al meccanismo di mediazione di cui all'allegato 14-A (Meccanismo di mediazione per le misure non tariffarie) dell'accordo di libero scambio, che si applica mutatis mutandis.

ARTICOLO 33

Trasparenza

Fatta salva la tutela delle informazioni riservate, a integrazione delle disposizioni di cui al capo 14 (Risoluzione delle controversie) dell'accordo di libero scambio, ciascuna parte rende tempestivamente pubbliche:

- a) le richieste di consultazioni a norma dell'articolo 14.3 (Consultazioni), paragrafo 2, dell'accordo di libero scambio;
- b) le richieste di costituzione di un collegio a norma dell'articolo 14.4 (Apertura della procedura di arbitrato), paragrafo 2, dell'accordo di libero scambio;
- c) la data di costituzione di un collegio conformemente all'articolo 14.5 (Costituzione del collegio arbitrale), paragrafo 4, dell'accordo di libero scambio, il termine per le comunicazioni *amicus curiae* stabilito a norma dell'allegato 14-B (Regole di procedura dell'arbitrato), articolo 11, paragrafo 1, dell'accordo di libero scambio e la lingua di lavoro per i procedimenti del collegio stabilita a norma dell'allegato 14-B (Regole di procedura dell'arbitrato), articolo 13, dell'accordo di libero scambio;
- d) le sue comunicazioni e dichiarazioni presentate nel corso dei procedimenti del collegio; e
- e) l'informazione che è stata raggiunta una soluzione concordata ai sensi dell'articolo 14.13

(Soluzione concordata) dell'accordo di libero scambio. Fatta salva la tutela delle informazioni riservate, le parti possono inoltre rendere immediatamente pubblica una soluzione concordata ai sensi dell'articolo 14.13 (Soluzione concordata) dell'accordo di libero scambio, tenendo presente che la politica dell'Unione è quella di rendere pubblici tali documenti.

SEZIONE C DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI

ARTICOLO 34

Disposizioni istituzionali

- 1. L'articolo 15.1 (Comitato per il commercio), l'articolo 15.2 (Comitati specializzati), l'articolo 15.4 (Decisioni) e l'articolo 15.5 (Modifiche) dell'accordo di libero scambio si applicano, mutatis mutandis, al presente accordo.
- 2. Le parti istituiscono il gruppo di lavoro sul commercio digitale sotto l'egida del comitato per il commercio. Il gruppo di lavoro sul commercio digitale è responsabile dell'efficace attuazione del presente accordo, ad eccezione dell'articolo 19 (Sportello unico). L'articolo 15.3 (Gruppi di lavoro) dell'accordo di libero scambio si applica, mutatis mutandis, al presente accordo.
- 3. Il gruppo di lavoro sul commercio digitale si riunisce, a un livello adeguato, una volta all'anno, salvo diverso accordo delle parti, o in qualsiasi momento su richiesta di una delle parti o del comitato per il commercio. Esso è copresieduto da rappresentanti dell'Unione e della Corea. Il gruppo di lavoro sul commercio digitale stabilisce il calendario delle riunioni e l'ordine del giorno.
- 4. Il gruppo di lavoro sul commercio digitale informa con sufficiente anticipo il comitato per il commercio del calendario e dell'ordine del giorno delle riunioni. Esso riferisce sulle proprie attività al comitato per il commercio in ciascuna delle riunioni ordinarie di quest'ultimo. L'esistenza del gruppo di lavoro sul commercio digitale non impedisce alle parti di sottoporre qualsiasi questione direttamente al comitato per il commercio.

SEZIONE D

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 35

Divulgazione delle informazioni

- 1. Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata nel senso di obbligare le parti a rivelare informazioni riservate la cui divulgazione impedisca l'applicazione della legge o sia comunque in contrasto con l'interesse pubblico o pregiudichi interessi commerciali legittimi di determinate imprese, pubbliche o private.
- 2. Qualora una parte comunichi al gruppo di lavoro sul commercio digitale, al comitato per il commercio o al comitato doganale informazioni considerate riservate a norma del proprio diritto, l'altra parte tratta tali informazioni come riservate, a meno che la parte che le ha comunicate non convenga altrimenti.

ARTICOLO 36

Entrata in vigore

- 1. Il presente accordo è approvato dalle parti in conformità delle rispettive procedure.
- 2. Il presente accordo entra in vigore 60 giorni dopo la data in cui le parti si sono scambiate notifiche scritte con le quali certificano di aver espletato i rispettivi obblighi e adempimenti di legge per l'entrata in vigore del presente accordo, o in altra data convenuta dalle parti.
- 3. Le notifiche sono inviate al segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea e al ministero del Commercio, dell'industria e dell'energia della Corea, o al suo successore.

Durata

- 1. Il presente accordo è concluso per un periodo illimitato.
- 2. Una parte può notificare per iscritto all'altra parte la sua intenzione di denunciare il presente accordo.
- 3. La denuncia prende effetto sei mesi dopo la notifica di cui al paragrafo 2.

ARTICOLO 38

Adempimento degli obblighi

- 1. Le parti adottano le misure, di portata generale o specifica, necessarie per l'adempimento degli obblighi ad esse derivanti dal presente accordo. Esse provvedono affinché gli obiettivi stabiliti nel presente accordo siano realizzati.
- 2. Una parte può immediatamente adottare i provvedimenti appropriati in conformità del diritto internazionale in caso di denuncia del presente accordo non sancita dalle norme generali del diritto internazionale.

ARTICOLO 39

Rapporti con altri accordi

- 1. Salvo altrimenti disposto, il presente accordo non sostituisce né estingue gli accordi precedenti tra gli Stati membri dell'Unione o la Comunità europea o l'Unione e la Corea.
- 2. La sezione F (Commercio elettronico) del capo 7 (Commercio di servizi, stabilimento e commercio elettronico) dell'accordo di libero scambio cessa di applicarsi ed è sostituita dal presente accordo.

- 3. Si precisa che la sottosezione E (Servizi finanziari) della sezione E (Quadro di regolamentazione) del capo 7 (Commercio di servizi, stabilimento e commercio elettronico), compreso l'articolo 7.46 (Riconoscimento), dell'accordo di libero scambio continua ad applicarsi alle misure che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 7.37 (Ambito di applicazione e definizioni) di tale accordo.
- 4. Il presente accordo forma parte integrante delle relazioni bilaterali complessive tra l'Unione e i suoi Stati membri, da una parte, e la Corea, dall'altra, disciplinate dall'accordo quadro e dall'accordo di libero scambio. Il presente accordo costituisce un accordo specifico che, insieme all'accordo di libero scambio, dà effetto alle disposizioni commerciali ai sensi dell'accordo quadro.
- 5. Le parti convengono che nessuna delle disposizioni del presente accordo impone loro di agire in modo incompatibile con gli obblighi loro incombenti in forza dell'accordo OMC.

Mancanza di efficacia diretta

- 1. Si precisa che nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata come tale da conferire alle persone diritti o imporre loro obblighi diversi dai diritti o dagli obblighi istituiti tra le parti in virtù del diritto internazionale pubblico.
- 2. Le parti non prevedono, nei rispettivi ordinamenti, il diritto di agire in giudizio contro l'altra parte per il fatto che una misura adottata dall'altra parte sia incompatibile con il presente accordo.

ARTICOLO 41

Applicazione territoriale

Il presente accordo si applica:

- a) per quanto riguarda l'Unione, ai territori in cui si applicano il trattato sull'Unione europea ed il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alle condizioni stabilite in tali trattati; e²
- b) per quanto riguarda la Corea, al suo territorio.

Ogni riferimento al "territorio" nel presente accordo è da intendersi in questo senso, salvo diversa indicazione esplicita.

ARTICOLO 42

Testi facenti fede

Il presente accordo è redatto in duplice esemplare in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e coreana, tutti i testi facenti ugualmente fede.